



## AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

01100 - Viterbo - Via Igino Garbini, 78/a - Tel. 0761/2931 Fax 0761/227303 C.F. 80000910564 - P.IVA - 00061420568

### DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 10 DEL 19 GEN 2021

**Oggetto:** Gestione economico-finanziaria provvisoria per l'esercizio 2021

### IL DIRETTORE GENERALE

**Premesso** che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00309 del 13/12/2019 veniva nominato, fino alla data del 31/10/2020, Commissario Straordinario dell'Ater di Viterbo l'Ing. Ivan Grazini;

#### Considerato che:

- alla data odierna la Regione Lazio ancora non si è espressa sulla nuova nomina della figura del Commissario Straordinario dell'Ater di Viterbo;
- risulta superato il termine della *prorogatio* in base al quale il Commissario Straordinario de quo è legittimato ad esercitare i suoi poteri fino all'insediamento del suo successore e comunque non oltre la durata di 45 giorni dalla scadenza naturale del suo incarico;

#### Tenuto conto che:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 luglio 2018, n. T00181 veniva nominato Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo lo stesso Ing. Ivan Grazini già Commissario Straordinario;
- che nello stesso Decreto del succitato incarico di Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo veniva indicata la decorrenza della nomina di Presidente dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa, per la durata prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

**Tenuto conto** che la necessità della rinnovazione periodica dell'organo si accompagna all'esigenza di evitare o di colmare pericolosi vuoti di potere, garantendo la continuità della gestione fino al nuovo insediamento;

**Considerato** che l'art. 14 della L.R. 30/2002 (*Gestione economico-finanziaria*) al comma 1 dispone che "Le aziende curano la tenuta di una contabilità di tipo analitico ed economico informata ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni, attraverso l'adozione annuale del bilancio di previsione, il quale rappresenta le linee guida per la gestione economica dell'azienda, che deve tendere al pareggio dell'esercizio e del bilancio di esercizio";

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2020, approvato con Deliberazione n. 2 del 31-03-2020;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Ente, si sarebbe dovuto approvare il bilancio di previsione per l'anno 2021 entro la data del 30/11/2020, previo parere del Collegio dei Revisori;

#### **CONSIDERATE:**

- le numerose difficoltà che l'Azienda ha dovuto fronteggiare nell'ultimo trimestre del 2020 a causa della seconda ondata della pandemia da "Covid-19";
- le condizioni di inevitabile incertezza dovute all'emergenza di cui sopra ed alla volontà di non incorrere in evitabili previsioni di taglio dei servizi puntando ad una più prudente gestione della spesa alla luce dell'effettivo andamento delle entrate ordinarie e di eventuali sostegni regionali da prevedere nell'arco del triennio;
- le indicazioni del Presidente del Collegio Dott. Adriano Corsetti che con mail del 23 luglio 2019 esprimeva che il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed il DL 19 giugno 2015, n. 78, sembrerebbe stabilire l'obbligo anche per le Ater di redigere il bilancio di previsione su tre anni indicando che "...il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione..." e del conseguente maggior impegno da parte di tutti gli uffici per una programmazione delle attività e delle relative risorse sviluppata su tre anni;

**TENUTO CONTO** che le suddette difficoltà sono vissute da tutte le amministrazioni tanto che, a titolo meramente esemplificativo, è in corso una richiesta di rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 degli enti locali, di cui all'art. 151, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 affinché venga posticipato il termine, già prorogato al 31 gennaio, al prossimo 31 marzo 2021;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito nell'attesa dell'insediamento del nuovo organo istituzionale onde garantire la continuità della gestione limitatamente a quanto previsto per l'esercizio provvisorio;

**RITENUTO** per tali motivi necessario dover rinviare l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021-2023;

**RAVVISATA** la necessità di dover provvedere in merito alla gestione economico-finanziaria dell'Ente fino all'approvazione del bilancio previsionale dell'esercizio 2021-2023;

**RITENUTA** l'opportunità, nelle more dell'approvazione del bilancio di Previsione da parte dell'organo amministrativo:

- Di consentire esclusivamente una gestione provvisoria della spesa, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio preventivo approvato, limitata all'assolvimento di obbligazioni tassativamente regolate dalla legge o da contratti in corso di validità, al pagamento delle spese di personale, di debiti relativi a spese di competenza dell'esercizio precedente, di canoni, imposte e tasse, provvedimenti giurisdizionali esecutivi ed, in generale, limitata alle operazioni di gestione ordinaria necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- Di consentire, comunque, per ciascun stanziamento approvato con il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, l'effettuazione di spese e pagamenti in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel medesimo Bilancio deliberato per l'anno 2020, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e da contratti o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

## **DETERMINA**

- Di autorizzare, fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, la gestione economico-finanziaria provvisoria del programma di spesa dell'Ente;
- Di consentire l'effettuazione di spese di competenza dell'esercizio in corso in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato per l'anno 2020, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e contratti in corso di validità o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Di consentire, comunque, previa corretta procedura di liquidazione, il pagamento di debiti relativi a spese di competenza dell'esercizio precedente nei limiti degli stanziamenti di competenza;
- Di stabilire che l'effettuazione di ogni spesa nell'esercizio 2021, sia limitata alle operazioni necessarie per il normale e corretto svolgimento dell'attività istituzionale e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente;
- Che il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021-2023 tenga conto, nella quantificazione degli stanziamenti di spesa, delle spese effettuate nel periodo di gestione provvisoria
- Di disporre che quanto in oggetto venga ratificato dall'organo istituzionale non appena nominato dalla Regione Lazio.

**IL DIRETTORE GENERALE  
AVV. FABRIZIO URBANI**

